

Atto Istitutivo del "Trust famiglia

IMPOSTA BOLLO VIRTUALE
AUTORIZZ. INTEND. FIN. ROMA
N° 10991/90 DEL 24-10-90

11

INDICE

REG.TO A ROMA
UFFICIO ATTI .PRIV....
11.03.00. N. 21306/92

Parte Prima: Disposizioni Generali

1. Denominazione. Irrevocabilità	3
2. Individuazione del Disponente	3
3. Individuazione del Trustee	3
4. Individuazione dei Beni del Trust	4
5. Nozione di Beneficiari	4
7. Individuazione del Collegio dei Beneficiari	4
8. Individuazione del Guardiano	4
9. Durata del Trust	5
10. Anticipazione del termine finale	5
11. Legge regolatrice	5
12. Legge dell'amministrazione	5
13. Giurisdizione in caso di controversie	5
14. Riservatezza	5
15. Nozione di incapacità	6
16. Forma degli atti	6
17. Libro degli Eventi. Effetti verso i terzi.	6

Parte Seconda: I Beneficiari

18. Morte dei Beneficiari Finali	6
19. Trust protettivo	7
20. Incedibilità dei diritti dei Beneficiari	7
21. Esercizio personale dei diritti dei Beneficiari	7

Parte Terza: Il Guardiano del Trust

22. Successione del Guardiano	7
23. Dimissioni del	8
24. Revoca del Guardiano	8
25. Mancanza del Guardiano	8
26. Poteri del Guardiano	8
27. Guardiano composto da più persone	9
28. Compenso del Guardiano	9

Parte Quarta: Il Trustee

29. Successione del Trustee	9
30. Dimissioni del	9
31. Revoca del Trustee	10



32. Mancanza del Trustee	10
33. Poteri del Trustee	10
34. Beni immobili	10
35. Investimenti del Trustee	10
36. Indicazioni al Trustee	11
37. Deleghe del Trustee	11
38. Conflitti di interesse	11
39. Trasferimento dei Beni del Trust in caso di mutamento del Trustee	11
40. Esonero da responsabilità	12
41. Luogo dell'amministrazione del Trust	12
42. Rendiconto	12
43. Compenso del Trustee	13

Parte Quinta: I Beni del Trust

44. Regime dei Beni del Trust	13
45. Obbligazioni di custodia	13
46. Pagamento di imposte	14
47. Partecipazioni in società	14
48. Atti di disposizione di azioni	14

Parte Sesta: Reddito e Distribuzione dei Beni del Trust

49. Nozione di reddito del Trust	14
50. Beni di godimento diretto	15
51. Necessità personali dei Beneficariii del Reddito	15
52. Necessità professionali o commerciali dei Beneficariii del Reddito	15
53. Reddito del Trust	15
54. Disposizione in favore di	16
55. Destinazione finale dei Beni del Trust	16
56. Beneficariii con diritti per quote sui medesimi beni	16
57. Accordo fra i Beneficariii Finali	17
58. Nuovi trusts	17
59. Disposizioni finali sulla distribuzione dei Beni del Trust	17

QUESTO STRUMENTO
sottoscritto in Roma, il 1° marzo 2000
dai signori _____, la di lui moglie _____ e i loro figli _____,
d'ora innanzi indicati collettivamente come **Disponente**,

PREMESSO

- che il **Disponente** trasferisce in questo momento in proprietà al **Trustee**, come appresso individuato, la somma di lire 36.000.000 (trentasei milioni), versata metà dal _____ e metà dagli altri componenti in parti eguali;
- che chiunque fra i componenti potrà trasferire in seguito al **Trustee** altri beni mobili o immobili, titoli di credito, diritti di ogni tipo e in genere quanto possa formare oggetto di trasferimento;
- che i trasferimenti in parola saranno in piena, libera ed esclusiva proprietà e titolarità, con il vincolo per il **Trustee** di impiegare quanto gli viene trasferito e di disporre secondo le disposizioni di questo Strumento;
- che al riconoscimento del trust istituito da questo Strumento si applicano le disposizioni della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, ratificata dalla Repubblica italiana con legge 16 ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore il 1 gennaio 1992, salve disposizioni di maggiore favore;

ATTESTA QUANTO SEGUE

PARTE PRIMA: DISPOSIZIONI GENERALI

1. Denominazione. Irrevocabilità

- A. Il trust così istituito è denominato "Trust famiglia _____", d'ora innanzi indicato come **Trust**.
- B. Il **Trust** ha effetto dal momento della sottoscrizione di questo Strumento.
- C. Il **Trust** è irrevocabile.

2. Individuazione del Disponente

- A. Ogni facoltà, diritto e potere del **Disponente** compete congiuntamente e solidalmente ai soggetti qualificati **Disponente** nel Protocollo di questo Strumento.
- B. La morte o la sopravvenuta incapacità di uno fra tali soggetti produce l'accrescimento di tali facoltà, diritti e poteri in favore dell'altro o degli altri, mentre la morte o la sopravvenuta incapacità di tutti produce l'estinzione della posizione giuridica del **Disponente**.
- C. La locuzione "morte del **Disponente**", impiegata in questo Strumento, si intende allora riferita al momento dell'estinzione della posizione giuridica del **Disponente**.

3. Individuazione del Trustee

Trustee del **Trust** è la società Sella Trust Lux S.A., con sede in _____, Lussemburgo, d'ora innanzi indicata come **Trustee**.



4. Individuazione dei Beni del Trust

- A. Sono beni del Trust, d'ora innanzi **Beni del Trust**:
- i. la somma di cui in premessa;
 - ii. ogni bene o diritto che o il **Disponente** o terzi con il consenso del **Disponente** trasferiscano al **Trustee** affinché siano inclusi fra i **Beni del Trust**;
 - iii. i frutti di quanto sopra indicato;
 - iv. ogni bene e diritto acquistato per mezzo di **Beni del Trust** o quale corrispettivo dell'alienazione di **Beni del Trust**.
- B. I **Beni del Trust** sono separati dal patrimonio personale del **Trustee**, non formano oggetto della sua successione ereditaria, non fanno parte di alcun regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio o da convenzioni matrimoniali, non sono in alcun caso aggredibili né dai suoi creditori personali né dai creditori del **Disponente**.
- C. A meno che il contesto richieda diversa interpretazione, la nozione di "**Beni del Trust**" si intende riferita anche ai beni e ai diritti appartenenti a società di proprietà del **Trust** o rispetto alle quali il **Trustee** si trovi in una situazione di controllo tale da potere sostanzialmente disporre dei relativi beni e diritti.

5. Nozione di Beneficariii

- A. I **Beneficariii** sono distinti in beneficiarii delle utilità prodotte dal **Trust** (d'ora innanzi **Beneficariii del Reddito**) e beneficiarii della distribuzione dei Beni del **Trust** (d'ora innanzi **Beneficariii Finali**).
- B. Quando in questo Strumento non si distingue fra dette due categorie di **Beneficariii**, la relativa disposizione si intende riferita a tutti i **Beneficariii**.

6. Individuazione dei Beneficariii

- A. Sono **Beneficariii Finali** i figli dei componenti per quote eguali fra le tre stirpi e poi per quote eguali all'interno di ciascuna stirpe, come appresso meglio specificato.
- B. Sono **Beneficariii del Reddito** il **Disponente** e i discendenti del **Disponente**.

7. Individuazione del Collegio dei Beneficariii

- A. Il **Collegio dei Beneficariii** è composto da un rappresentante di ognuna delle tre stirpi.
- B. Inizialmente esso è composto dai tre stipiti:
- C. In caso di morte o incapacità di uno di essi, subentra il membro più anziano della sua stirpe e così via nel tempo. Qualora il membro più anziano di una stirpe non sia maggiorenne, la stirpe è rappresentata dal **Guardiano**.
- D. Il componente più anziano del **Collegio dei Beneficariii** tiene e custodisce il libro dei verbali delle deliberazioni, vidimato in dato odierna dal medesimo notaio che autentica le sottoscrizioni di questo Strumento, repertorio N.

86142

8. Individuazione del Guardiano

Guardiano del Trust è il componente

9. Durata del Trust

Il Trust ha termine al verificarsi di entrambi i seguenti eventi:

- i. la morte del **Disponente**;
- ii. il decorso di cinquanta anni dalla data di sottoscrizione di questo Strumento;

e prende allora inizio la fase della distribuzione dei **Beni del Trust ai Beneficiarii Finali** come appresso disposto.

10. Anticipazione del termine finale

I **Beneficiarii Finali**, pur agendo tutti congiuntamente, non hanno diritto di porre termine anticipatamente al Trust.

11. Legge regolatrice

- A. Il Trust è regolato dalla legge inglese.
- B. Il Trustee può in qualsiasi momento sostituire detta legge con altra, rispetto alla quale siano validi sia il Trust sia le sue principali disposizioni, specialmente riguardo la posizione dei **Beneficiarii**, dandone comunicazione scritta al **Disponente** e al **Guardiano**. In tale circostanza, il Trustee avrà il potere di modificare le disposizioni di questo atto che siano incompatibili o eccessivamente onerose rispetto alla nuova legge regolatrice.

12. Legge dell'amministrazione

- A. Le obbligazioni e la responsabilità del Trustee sono disciplinate cumulativamente dalla legge regolatrice del Trust e dalla legge italiana.
- B. Per l'applicazione della legge italiana il Trustee è considerato quale gestore di beni che, sebbene di sua proprietà, sono destinati a soddisfare esclusivamente interessi altrui e ad essere trasferiti ai **Beneficiarii Finali**.
- C. La validità, l'efficacia e l'opponibilità degli atti del Trustee posti in essere in Italia o riguardanti beni immobili siti in Italia sono regolate dalla legge italiana.

13. Giurisdizione in caso di controversie

- A. Ogni controversia relativa all'istituzione o agli effetti del Trust o alla sua amministrazione o ai diritti dei **Beneficiarii** o di qualsiasi altro soggetto menzionato in questo atto è obbligatoriamente ed esclusivamente sottoposta alla magistratura dello Stato la cui legge regola il Trust ai sensi dell'articolo 11.
- B. Ogni controversia relativa a questioni alle quali, in forza dell'art. 12, si applica la legge italiana è tuttavia obbligatoriamente ed esclusivamente sottoposta alla magistratura italiana.
- C. Ogni procedimento mirante a fare pronunciare dal Giudice la nomina del Trustee o del **Guardiano** o di dare direttive al Trustee è obbligatoriamente ed esclusivamente sottoposta alla magistratura italiana.

14. Riservatezza



- A. Salvo quanto disposto da questo Strumento o dalla legge regolatrice del **Trust** o dal provvedimento di un Giudice avente giurisdizione in forza degli articoli che precedono o per altra causa, o in quanto sia ritenuto dal **Trustee** necessario in relazione al compimento di un atto di amministrazione o di disposizione o alla difesa in un procedimento giudiziario, il **Trustee** è tenuto a non comunicare ad alcuno alcuna informazione e a non consegnare alcun documento riguardanti il **Trust**.
- B. Pealtro, il **Trustee**:
- fornirà ai **Beneficariii del Reddito** ogni informazioni necessaria a dare loro contezza dei redditi del **Trust** e della loro fonte;
 - consegnerà ogni documento riguardante il **Trust** ai **Beneficariii Finali** al termine del **Trust**.

15. Nozione di incapacità

- A. Ovunque in questo Strumento si impieghi il termine "incapace" o "incapacità" si fa riferimento alla inidoneità di un soggetto di attendere in modo stabile, vigile e pronto alle incombenze della funzione alla quale il termine è riferito.
- B. Tale inidoneità, per produrre effetti ai sensi di questo Strumento, deve essere attestata per iscritto da tre medici, uno fra i quali specializzato in neurologia e uno in psichiatria.

16. Forma degli atti

Gli atti di cui agli articoli 22.B, 22.C, 24, 29.B, 29.D, 35.C debbono rivestire la forma autentica a pena di nullità.

17. Libro degli Eventi. Effetti verso i terzi.

- A. Il **Trustee** è obbligato a istituire, custodire e aggiornare il "Libro degli eventi del trust", vidimato in data odierna, repertorio N. 86141 dal medesimo Notaio che autentica le sottoscrizioni di questo Strumento.
- B. Il **Trustee** registrerà in tale libro ogni avvenimento del quale ritenga opportuno conservare la memoria.
- C. In ogni caso, il **Trustee** annoterà gli estremi e il contenuto di qualsiasi atto per il quale la forma autentica sia prescritta in questo Strumento o del quale sia comunque opportuno prevenire la dispersione e manterrà una raccolta completa di tali atti.
- D. Chiunque contragga con il **Trustee** è legittimato a fare pieno affidamento sulle risultanze del "Libro degli eventi del trust".

PARTE SECONDA: I BENEFICIARI

8. Morte dei Beneficariii Finali

- A. Qualora una stirpe dei **Beneficariii Finali** non venga in esistenza ovvero sia estinta al termine del trust, la quota ad essa spettante si accresce alle altre stirpi.
- B. Qualora un **Beneficario Finale** muoia prima del termine del **Trust**:

- i. qualora egli abbia avuto figli e lasci almeno un discendente vivo la sua quota è attribuita ai suoi figli, che assumono la posizione di **Beneficiarii Finali**; ove premorti, si applicano le regole del diritto italiano sulla rappresentazione;
 - ii. qualora egli non abbia avuto figli ovvero nessun discendente gli sia sopravvissuto la sua quota si accresce agli altri soggetti, se ve ne sono, della medesima stirpe che al momento della sua morte rivestono la qualità di **Beneficiarii Finali**, ricostruendo la devoluzione come se egli non fosse mai stato incluso fra i **Beneficiarii Finali**.
- C. Qualora, al termine del **Trust**, non vi siano **Beneficiarii Finali** in vita, la posizione di **Beneficiarii Finali** è assunta di diritto dagli eredi legittimi del

19. Trust protettivo

Le disposizioni a favore dei **Beneficiarii del Reddito** sono oggetto di **Protective Trust** secondo le disposizioni della legge regolatrice del **Trust**; esemplificativamente, tali diritti vengono meno qualora il titolare sia dichiarato fallito o su di essi si compiano atti conservativi o di esecuzione.

20. Incedibilità dei diritti dei Beneficiarii

I diritti dei **Beneficiarii** non sono trasferibili né per atto fra vivi né a causa di morte.


21. Esercizio personale dei diritti dei Beneficiarii

I **Beneficiarii** non possono conferire deleghe o procure per l'esercizio dei diritti loro spettanti, a meno che si tratti del compimento di attività riservate a professionisti abilitati.

PARTE TERZA: IL GUARDIANO DEL TRUST

22. Successione del Guardiano

- A. Il **Guardiano** rimane nell'ufficio fino alla propria morte, sopravvenuta incapacità, revoca o dimissioni.
- B. Il **Guardiano** singolo può in ogni tempo:
 - i. nominare un proprio successore, determinato in una o più persone che eserciteranno l'ufficio congiuntamente o successivamente, stabilendo il momento di inizio dell'esercizio dell'ufficio;
 - ii. revocare e modificare le suddette nomine.
- C. Qualora l'ufficio del **Guardiano** sia composto da più persone, i componenti l'ufficio, agendo all'unanimità:
 - i. possono cooptare altre persone senza limite di numero;
 - ii. possono nominare il successore del componente che venga a mancare per revoca, dimissioni, morte o incapacità.
- D. Il **Guardiano** deve dare immediata comunicazione al **Trustee** e al **Collegio dei Beneficiarii** di ciascuna nomina e cooptazione.



23. Dimissioni del Guardiano

Le dimissioni del **Guardiano** singolo o di un componente l'ufficio del **Guardiano** hanno effetto trenta giorni dopo che egli ne abbia dato comunicazione scritta agli altri componenti l'ufficio, se ve ne sono, al **Trustee** e al **Disponente**.

24. Revoca del Guardiano

- A. Il **Guardiano** - o, se più persone compongono l'ufficio, ciascuna di esse - può essere revocato in ogni tempo per mezzo di atto scritto dal **Collegio dei Beneficiarii** deliberante all'unanimità.
- B. La revoca del **Guardiano** singolo o di tutti i componenti l'ufficio comporta di diritto la revoca dei successori da essi nominati.
- C. Le disposizioni contenute in questo articolo hanno vigore dopo la cessazione dall'ufficio del **Guardiano** nominato in questo Strumento.

25. Mancanza del Guardiano

- A. Qualora il **Guardiano** venga a mancare, per revoca, dimissioni, morte o incapacità, senza un successore, alla sua nomina provvede il **Collegio dei Beneficiarii** deliberante a maggioranza.
- B. In difetto, vuoi per mancanza del **Collegio dei Beneficiarii** vuoi per il mancato raggiungimento della maggioranza al suo interno, provvede il Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno su ricorso di qualsiasi interessato, scegliendo persona vicina alla famiglia del **Disponente**.

26. Poteri del Guardiano

- A. In quanto l'atto di nomina, di cui agli artt. 22, 25, non disponga diversamente, il **Guardiano** è titolare di ogni potere attribuitogli in questo Strumento; ed inoltre:
 - i. deve essere consultato dal **Trustee**, così da potere concedere o negare il proprio vincolante consenso, prima del compimento di qualsiasi atto di alienazione di **Beni del Trust** o di costituzione di garanzie reali su di essi o di stipulazione di contratti che ne attribuiscono a terzi il godimento, per qualsiasi titolo, per un periodo eccedente i nove anni;
 - ii. ha diritto di agire contro il **Trustee** in caso di violazione, da parte di quest'ultimo, delle disposizioni contenute in questo Strumento o delle norme della legge regolatrice del **Trust** o di qualsiasi altra legge applicabile a uno specifico atto;
 - iii. ha facoltà di esprimere la propria opinione su qualsiasi attività del **Trust**, anche se non ne venga richiesto dal **Trustee**.
- B. Il **Trustee** è tenuto a rispettare con il massimo scrupolo la posizione del **Guardiano** interpretando ogni disposizione dubbia di questo Strumento nel senso della maggiore latitudine di tali prerogative.
- C. Qualunque riferimento in questo Strumento al consenso del **Guardiano**
 - i. comporta che il **Trustee** debba richiedere e ottenere tale consenso prima del compimento dell'atto al quale esso si riferisce, a pena di invalidità dell'atto medesimo e di responsabilità per ogni danno arrecato;

- ii. il consenso del **Guardiano** dovrà essere attestato nella medesima forma che rivestirà l'atto che il **Trustee** intende compiere e comunque in forma scritta.

27. **Guardiano composto da più persone**

Qualora l'ufficio di **Guardiano** sia composto da più persone:

- i. ogni facoltà, diritto e potere spettanti al **Guardiano** sono esercitati a maggioranza e qualsiasi componente l'ufficio ha diritto di fare constare per iscritto il proprio dissenso;
- ii. il compimento di specifiche attività può essere delegato a un componente l'ufficio;
- iii. delle sedute dei componenti l'ufficio viene sempre redatto un sommario verbale seduta stante, su un libro custodito dal componente più anziano e trasmesso al successore.

28. **Compenso del Guardiano**

- A. Le spese sostenute dal **Guardiano** per l'adempimento delle sue funzioni sono a carico del **Trust**.
- B. Il **Guardiano** non ha diritto a compenso.


PARTE QUARTA: IL TRUSTEE

29. **Successione del Trustee**

- A. Il **Trustee** rimane nell'ufficio fino alla propria morte, sopravvenuta incapacità o dimissioni.
- B. Il **Trustee** singolo può in ogni tempo nominare un proprio successore.
- C. Il **Guardiano** ha il potere di nominare un successore del **Trustee** singolo, stabilendo il momento iniziale dell'esercizio dell'ufficio da parte del successore; tale nomina comporta di diritto la decadenza della nomina che abbia fatto il **Trustee** singolo.
- D. Qualora l'ufficio del **Trustee** sia composto da più persone:
 - i. e una venga a mancare per revoca, dimissioni, morte o incapacità il diritto di nominare il successore spetta al **Guardiano**;
 - ii. i componenti l'ufficio hanno facoltà di cooptare altre persone fino a un massimo di tre.
- E. Il **Trustee** deve dare immediata comunicazione al **Collegio dei Beneficiarii** di ciascuna nomina e cooptazione.

30. **Dimissioni del Trustee**

- A. Le dimissioni del **Trustee** singolo o di un componente l'ufficio del **Trustee** hanno effetto trenta giorni dopo che egli ne abbia dato comunicazione scritta agli altri trustees, se ve ne sono, al **Guardiano** e al **Disponente**.
- B. Il **Trustee** singolo permane nell'ufficio fino alla nomina del successore.



31. Revoca del Trustee

- A. Il **Guardiano** può in ogni tempo revocare il **Trustee** - e, in caso di **Trustee** composto da più soggetti, qualsiasi componente l'ufficio - per mezzo di atto scritto comunicato anche al **Collegio dei Beneficiarii**.
- B. La revoca del **Trustee** singolo o di tutti i componenti l'ufficio comporta di diritto la revoca dei successori da essi nominati.

32. Mancanza del Trustee

Qualora il **Trustee** venga a mancare, per revoca, dimissioni, morte o incapacità, senza un successore, alla sua nomina provvede il **Guardiano**; in caso di sua mancanza o omissione provvede l'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'art. 13.C.

33. Poteri del Trustee

- A. Il **Trustee** dispone dei **Beni del Trust** senza alcuna limitazione che non risulti in questo Strumento e senza dovere mai altrimenti giustificare i propri poteri, che coincidono con quelli che la legge riconosce al proprietario o titolare dei **Beni del Trust**.
- B. Il **Trustee** ha capacità processuale attiva e passiva in relazione ai **Beni del Trust**. Egli può comparire nella sua qualità di **Trustee** dinnanzi a notari e a qualunque pubblica autorità senza che mai gli si possa eccepire mancanza o indeterminatezza di poteri.
- C. Resta fermo e impregiudicato il diritto del **Trustee** di rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenerne prescrizioni o direttive.

34. Beni immobili

- A. Ogni volta che un bene immobile entri a fare parte dei **Beni del Trust** il **Trustee** determina, d'intesa con il **Guardiano**, se esso debba essere locato ovvero direttamente goduto da **Beneficiarii del Reddito** nei modi previsti nella parte Sesta di questo Strumento. Questi ultimi beni sono denominati in questo Strumento "**Beni di godimento diretto**" e il loro elenco è comunicato dal **Trustee** al **Collegio dei Beneficiarii**.
- B. Il **Trust** tende a ripartire i **Beni di godimento diretto** equamente fra le tre stirpi in considerazione dei rispettivi nuclei familiari.
- C. L'inclusione di un bene immobile fra i **Beni di godimento diretto** è immodificabile.
- D. Il **Trust** non ha il potere di alienare i **Beni di godimento diretto**.

Investimenti del Trustee

- A. In quanto fra i **Beni del Trust** siano incluse somme di danaro, titoli o altri strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, il **Trustee** curerà che siano investiti in forme che diano un alto grado di sicurezza della restituzione del capitale.
- B. In deroga da quanto disposto nell'art. 26.A.i, i relativi atti di disposizione non richiedono il consenso del **Guardiano**.
- C. Il **Trustee** potrà investire nell'acquisto di beni immobili, direttamente o per il tramite di società immobiliari, ma solo con il consenso del **Guardiano**.

36. Indicazioni al Trustee

- A. Nell'esercizio della propria discrezionalità il **Trustee** terrà conto delle indicazioni del **Guardiano**, come manifestategli per iscritto, e ad esse si uniformerà qualora le ritenga conformi alle finalità del **Trust**.
- B. Salve le disposizioni e le limitazioni espresse in questo Strumento, le facoltà e i poteri del **Trustee** rimangono tuttavia pieni.

37. Deleghe del Trustee

- A. Il **Trustee** è di regola tenuto a svolgere le proprie funzioni personalmente.
- B. Egli, peraltro, potrà delegare:
 - i. il compimento di singole attività per un tempo determinato sotto il suo diretto controllo;
 - ii. a professionisti e a consulenti l'amministrazione di o dei **Beni del Trust**, in quanto essa ecceda le sue capacità professionali e richieda una preparazione specialistica.
- C. Il **Trustee** può nominare avvocati e procuratori.

38. Conflitti di interesse

- A. Il **Trustee** non può in nessun caso rendersi acquirente di **Beni del Trust**, né, tranne che per i diritti che gli dovessero competere come beneficiario, trarre alcun vantaggio dai frutti da essi prodotti o in alcuna forma godere le utilità che da essi derivano.
- B. Il **Trustee** non può attribuire alcun incarico professionale né delega retribuita né in alcun modo contrarre con persone a lui legate da vincoli di famiglia, di professione o di interesse né con enti nei quali egli o un suo familiare o associato abbia un interesse, a meno che il **Guardiano**, posto a conoscenza delle circostanze, lo autorizzi espressamente per iscritto.

39. Trasferimento dei Beni del Trust in caso di mutamento del Trustee

- A. In conseguenza della cessazione di un componente l'ufficio di **Trustee**, per revoca o dimissioni, egli perde ogni diritto sui **Beni del Trust** in favore di colui o coloro che rimangono nell'ufficio, ai quali è tenuto a consegnare senza indugio qualsiasi atto e documento in suo possesso che abbia attinenza con il **Trust** o i **Beni del Trust**.
- B. In caso di nomina di un nuovo o ulteriore componente l'ufficio del **Trustee**, coloro che sono nell'ufficio sono tenuti a porre in essere senza indugio ogni necessario atto per consentirgli di esercitare i diritti spettanti al **Trustee** sui **Beni del Trust** e, in quanto risultanze pubblicitarie lo richiedano, per includerlo fra i trustees di questo **Trust** o anche fra i comproprietari o contitolari dei **Beni del Trust** nella specifica qualità di **Trustee** di questo **Trust**.
- C. In caso di cessazione dall'ufficio di un **Trustee** singolo, egli è tenuto:
 - i. a porre in essere senza indugio ogni necessario atto per consentirgli di esercitare i diritti spettanti al **Trustee** sui **Beni del Trust** e, in quanto risultanze pubblicitarie lo richiedano, per farlo risultare quale **Trustee** di



questo **Trust** o anche quale proprietario o titolare dei **Beni del Trust** nella specifica qualità di **Trustee** di questo **Trust**;

- ii. a consegnare i **Beni del Trust** al suo successore, consegnandogli qualsiasi atto e documento in suo possesso che abbia attinenza con il **Trust** o i **Beni del Trust**, fornendogli ogni ragguaglio il nuovo **Trustee** ragionevolmente gli richieda e in genere ponendolo in grado, per quanto in suo potere, di prendere possesso dei **Beni del Trust** e di assolvere senza difficoltà le obbligazioni inerenti l'ufficio.
- D. In caso di morte del **Trustee** singolo o di un componente l'ufficio, le suddette obbligazioni di consegna fanno carico agli eredi.
- E. In ciascuno dei casi che precedono:
- i. le risultanze del Libro degli Eventi faranno piena prova della qualità di **Trustee**;
 - ii. è lecito a chi consegna atti e documenti di farne e trattenerne copie, ma unicamente per avvalersene in caso di azioni promosse contro di lui.

40. Esonero da responsabilità

- A. Il **Trustee** è esonerato da responsabilità per i propri atti e omissioni, tranne quando egli si sia comportato in difformità dalle prescrizioni di legge ovvero:
- i. abbia violato le disposizioni di questo Strumento;
 - ii. abbia agito in conflitto, anche solo potenziale, di interessi, sebbene nessun danno ne sia derivato al **Trust** (in questo caso qualunque interessato potrà chiedere la revoca del **Trustee** al **Guardiano** o al giudice).
- B. Il **Trustee** è esonerato da responsabilità per gli atti e omissioni dei terzi, da lui incaricati o delegati conformemente a quanto stabilito nell'art. 37:
- i. qualora si tratti di professionisti e consulenti, ove essi siano legalmente abilitati a svolgere tale attività;
 - ii. qualora si tratti di altri soggetti, salvo il caso di loro dolo o colpa grave come intesi dalla legge italiana ovvero fraud o gross negligence come intesi dalla legge regolatrice.
- C. Il **Trustee** è esonerato da responsabilità qualora, prima del compimento di un atto, abbia richiesto in buona fede e ottenuto un parere scritto da parte di un legale abilitato e si sia comportato in conformità.

41. Luogo dell'amministrazione del Trust.

- A. Il luogo dell'amministrazione del **Trust** è fissato presso la sede amministrativa del **Trustee**.
- B. Ogni atto, contabilità e documento del **Trust** dovrà essere custodito nel luogo dell'amministrazione.

42. Rendiconto

- A. Il **Trustee** consegna annualmente al **Guardiano** l'inventario dei **Beni del Trust**, unitamente a una relazione sull'amministrazione.
- B. Ove il **Guardiano** lo richieda, il **Trustee** deve sottoporsi a una verifica contabile e amministrativa, condotta da un professionista abilitato, nominato dal richiedente e compensato dal **Trust**.

- C. Onde consentire al **Guardiano** un agevole controllo sull'amministrazione, il **Trustee** gli riferisce informalmente circa l'andamento degli investimenti compiuti ogni volta che il **Guardiano** glielo chieda. Peraltro, a richiesta del **Guardiano**, il **Trustee** gli invia o gli fa inviare direttamente ogni documenti riguardante l'amministrazione dei **Beni del Trust**.

43. Compenso del Trustee.

- A. Le spese sostenute dal **Trustee** per l'adempimento delle sue funzioni sono a carico del **Trust**.
- B. Qualora il **Trust** non disponga di sufficiente liquidità e i **Beneficiari**, informati dal **Trustee**, non anticipino le somme necessarie, il **Trustee** ha il potere di contrarre debiti, ponendo **Beni del Trust** a garanzia, e di alienare **Beni del Trust**.
- C. Chi nomina il **Trustee** o alcun componente l'ufficio ha diritto di convenire l'eventuale compenso a carico del **Trust** e il modo e il tempo della sua corresponsione.

PARTE QUINTA: I BENI DEL TRUST

44. Regime dei Beni del Trust

- A. Il **Trustee** è obbligato a tenere i **Beni del Trust** separati dai propri. In particolare:
- i. tutte le volte che si tratti di beni o diritti iscritti o iscrivibili in registri, pubblici o privati, il **Trustee** è tenuto a richiederne l'iscrizione o nella sua qualità di **Trustee** o al nome del **Trust** o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del **Trust**;
 - ii. i rapporti bancari istituiti dal **Trustee** e tutti i contratti da lui stipulati saranno intestati o al **Trust** o al **Trustee** nella sua qualità.
- B. Il **Guardiano** e chiunque altro vi abbia interesse potranno rivendicare i **Beni del Trust** qualora il **Trustee**, in violazione dei propri obblighi, li abbia o confusi con i propri o alienati o su di essi abbia costituito diritti di terzi.

45. Obbligazioni di custodia

- A. Il **Trustee** deve custodire i **Beni del Trust**.
- B. Il **Trustee** è tenuto al compimento di ogni attività necessaria per tutelare la consistenza fisica dei **Beni del Trust**, il titolo di appartenenza e, se del caso, il possesso in favore del **Trust**.
- C. Trattandosi di titoli di credito o strumenti di investimento:
- i. il **Trustee** è liberato da responsabilità qualora egli li depositi presso un Istituto bancario al nome del **Trust** o al proprio nome nella specifica qualità di **Trustee** di questo **Trust**;
 - ii. qualora il **Trustee** sia una società che professionalmente opera quale trustee, il deposito può avere luogo anche unitamente a titoli appartenenti ad altri trusts, ma solo qualora si tratti di titoli nominativi e non negoziati in alcun mercato regolamentato.



46. Pagamento di imposte

Il **Trustee**, impiegando all'uopo le disponibilità del **Trust** e comunque i **Beni del Trust**, potrà assolvere qualsiasi imposta in qualsiasi Stato a carico del **Trust** o del **Trustee** in conseguenza dell'esistenza o degli effetti del **Trust** o del reddito o del capitale da esso ricevuto o distribuito, anche se tale imposta non possa essere pretesa contro il **Trustee**.

47. Partecipazioni in società

- A. Qualora fra i **Beni del Trust** siano partecipazioni in società, il **Trustee** ha l'obbligo di esercitare i relativi diritti al fine di assicurare una gestione coerente con le finalità del **Trust**.
- B. Qualora si tratti di società nel cui patrimonio siano beni immobili il **Trustee** assicura, ove ne abbia il potere, che il relativo statuto non ne consenta l'alienazione senza una preventiva deliberazione dell'assemblea.
- C. Prima di prendere parte a una assemblea o altro organo deliberativo di società il **Trustee** si consulta con il **Guardiano** circa le deleghe da rilasciare, la linea da seguire e i voti da esprimere. Il **Trustee** che, ritenendo che le indicazioni del **Guardiano** siano coerenti con le finalità del **Trust**, le segue, non incorre in responsabilità, salvo il caso di colpa grave.
- D. Qualora il **Guardiano** non esprima validamente la propria volontà o essa non appaia al **Trustee** coerente con le finalità del **Trust**, il **Trustee** partecipa alla seduta e tiene la condotta che gli appaia maggiormente consona nell'interesse dei **Beneficiarii**.
- E. Prima di prendere parte a una assemblea che deve deliberare la distribuzione di utili ai soci il **Trustee** chiede al **Collegio dei Beneficiarii** di fornirgli le proprie indicazioni, alle quali si applica l'art. 36.
- F. Le disposizioni contenute nella lettera che precede hanno vigore dopo la cessazione dall'ufficio del **Guardiano** nominato in questo Strumento.

48. Atti di disposizione di azioni

Il **Trustee** non può validamente alienare azioni o quote di società, né costituire garanzie su di esse, né convenire patti di sindacato di alcun genere senza il consenso del **Guardiano**.

PARTE SESTA: REDDITO E DISTRIBUZIONE DEI BENI DEL TRUST

49. Nozione di reddito del Trust

Per "reddito del **Trust**" si intende ogni frutto, dividendo, interesse o altra utilità prodotto dai **Beni del Trust** e

- i. percepito dal **Trustee** ovvero
- ii. in quanto consentito da questo Strumento, goduto direttamente dai **Beneficiarii del Reddito**, ovvero
- iii. mantenuto presso fiduciarii, in quanto consentito da questo Strumento, ovvero nel patrimonio di società di proprietà, o sotto il controllo, del **Trust**, diretto o per mezzo di fiduciarii o di altre società.

50. Beni di godimento diretto

- A. I **Beni di godimento diretto** sono goduti dai **Beneficiarii del Reddito** determinati dal **Trustee** a titolo di comodato precario senza determinazione di durata, dal quale il **Trustee** può sempre liberamente recedere.
- B. Il **Trustee** provvede, nelle forme più idonee, a fare sostenere dal **Trust** ogni costo, anche straordinario o imprevedibile, di manutenzione, di assicurazione, di conservazione, di condominio o altra partecipazione alle spese comuni e, in caso di riconsegna, di ripristino di ogni deterioramento.
- C. Sono quindi a carico del comodatario le sole utenze e altri consumi individuali.
- D. Il comodato può includere anche i beni mobili e gli arredi, dei quali si deve allora redigere inventario.
- E. Ove il vantaggio così attribuito ad alcuni **Beneficiarii del Reddito** crei situazioni di evidente disparità che, alla luce del patrimonio e delle fonti reddituali di ciascuno non appaia equa, il **Trustee**, sentito il parere del **Guardiano**, adotta le determinazioni opportune, compresa l'imposizione di un canone in favore dei soggetti ai quali egli concede di godere beni immobili, affinché i restanti **Beneficiarii** non siano lesi.

51. Necessità personali dei Beneficiarii del Reddito

- A. Il **Trustee** è tenuto a richiedere periodicamente al **Guardiano** se i **Beneficiarii del Reddito** abbiano necessità di somministrazione di mezzi finanziari per ragioni di malattia o di sopravvenute difficoltà.
- B. Qualora il **Trustee** venga comunque a conoscenza di una di queste circostanze, egli è tenuto a devolvere **Beneficiarii del Reddito**, o ad impiegare direttamente in loro favore, le somme di danaro necessarie, se del caso ottenute, previo consenso del **Guardiano**, per mezzo dell'alienazione di **Beni del Trust** che non siano **Beni di godimento diretto**.
- C. In quest'ultimo caso, la diminuzione del valore dei **Beni del Trust** è posta a carico della stirpe alla quale appartiene il soggetto a vantaggio del quale l'alienazione è avvenuta.

52. Necessità professionali o commerciali dei Beneficiarii del Reddito

- A. Il **Trustee**, previo parere favorevole del **Collegio dei Beneficiarii**, può corrispondere ai **Beneficiarii Finali** le somme che essi gli richiedano per impiegarle nelle loro attività professionali o commerciali, qualora esse possano essere corrisposte impiegando le disponibilità finanziarie incluse fra i **Beni del Trust**.
- B. Tali somme sono considerate anticipazioni di quanto spetterà ai **Beneficiarii Finali** in sede di ripartizione dei **Beni del Trust** fra di essi al termine del **Trust**.

53. Reddito del Trust

- A. Ferme le disposizioni degli articoli precedenti, il reddito del **Trust**, assolto ogni costo inerente il **Trust**, è accumulato dal **Trustee** nel corso dei primi venti anni successivi alla sottoscrizione di questo Strumento.



- B. Successivamente il reddito del **Trust** è, a discrezione del **Trustee**, sentito il **Guardiano**, mantenuto nel **Trust** o corrisposto ai **Beneficiarii del Reddito** o parte mantenuto e parte corrisposto.
- C. Appartiene alla discrezionalità del **Trustee**, sentito il **Guardiano**, di scegliere di volta in volta fra i **Beneficiarii del Reddito** e di determinare quanta parte del reddito distribuire e a chi.

54. Disposizione in favore di

- A. In deroga a qualsiasi diversa o contrastante disposizione contenuta in questo Strumento, il **Trustee** pone in essere ogni necessaria o opportuna attività affinché
 - i. riceva, a carico del **Trust**, un reddito mensile non inferiore a Euro 3.000 (tremila), al netto di ogni imposta gravante o sul **Trust**, o sul **Trustee**, o sulla stessa Signora (somma da rivalutarsi ogni anno a partire dal 2001 rispetto alla somma rivalutata per l'anno precedente secondo l'indice dell'incremento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati);
 - ii. abiti, a titolo di comodato o ad altro opportuno titolo per la durata della sua vita, con ogni costo di manutenzione, di assicurazione, di conservazione e, in caso di riconsegna, di ripristino di ogni deterioramento a carico del **Trust** quei beni immobili rientranti fra i **Beni del Trust** che il **Trustee** le avrà destinato per mezzo del procedimento di cui sopra all'art. 34.A.
- B. L'attuazione delle disposizioni contenute in questo articolo ha quale termine iniziale la morte o la sopravvenuta incapacità del

55. Destinazione finale dei Beni del Trust

- A. Sopraggiunto il termine finale del **Trust**, come innanzi determinato nell'art.9, il **Trustee** determina la quota spettante a ciascuna stirpe e la quota spettante ai singoli **Beneficiarii Finali** appartenenti a ciascuna stirpe e attribuisce entro sei mesi i **Beni del Trust** ai **Beneficiarii Finali** secondo la quota spettante a ciascuno.
- B. In linea di massima e per quanto possibile:
 - i. i **Beni di godimento diretto** sono attribuiti ai soggetti che ne hanno il godimento;
 - ii. gli altri **Beni del Trust** sono suddivisi fra i **Beneficiarii Finali** creando quote omogenee nella natura.

56. Beneficiarii con diritti per quote sui medesimi beni

Quando i diritti di più **Beneficiarii Finali** concorrono per quote su un bene immobile non comodamente divisibili il **Trustee**:

- A. è tenuto ad indagare se uno fra essi sia disposto a rendersi acquirente per contanti dei diritti spettanti agli altri **Beneficiarii Finali**; in caso positivo, il **Trustee** cura la stima dell'immobile e lo attribuisce a tale beneficiario, contro il pagamento da parte di questi al **Trustee** delle somme spettanti agli altri **Beneficiarii Finali**;

- B. in mancanza, il **Trustee** è tenuto ad indagare se esista una comune volontà dei **Beneficiarii Finali** concorrenti su tale bene circa l'esercizio dei rispettivi diritti per il caso che l'immobile venga ad essi attribuito in comproprietà per quote ideali e se tale comune volontà risulti da una attestazione giuridicamente vincolante e nelle forme opportune; in caso positivo, il **Trustee** attribuisce il bene ai **Beneficiarii Finali** in comproprietà per quote ideali.
- C. Ove, ad insindacabile giudizio del **Trustee**, non si verifichi alcuna fra le due precedenti ipotesi, il **Trustee** aliena il bene e ne ripartisce il ricavato, al netto di ogni spesa, fra i **Beneficiarii Finali**.

57. Accordo fra i Beneficiarii Finali

L'accordo fra tutti i **Beneficiarii Finali** o fra tutti i **Beneficiarii Finali** appartenenti a una stirpe circa la ripartizione fra di essi, rispettivamente, dei **Beni del Trust** o dei **Beni del Trust** spettanti a una stirpe vincola il **Trustee**, che è tenuto a eseguirlo.

58. Nuovi trusts

Su richiesta di uno o più **Beneficiarii Finali** al termine del **Trust**, il **Trustee** può

- A. dichiarare che i **Beni del Trust** che egli ha comunicato di stare per attribuire loro, o alcuni fra tali beni, formano oggetto di trusts in quel momento istituiti dal **Trustee** in favore dei suddetti **Beneficiarii Finali** o delle persone da essi designate, con la conseguenza che tali beni non sono più soggetti alle norme di questo Strumento, ma a quelle dell'atto istitutivo stipulato dal **Trustee**;
- B. procedere all'intestazione o alla consegna dei beni in favore del soggetto che gli viene indicato.

59. Disposizioni finali sulla distribuzione dei Beni del Trust

- A. Nel procedere alla attribuzione dei **Beni del Trust**, il **Trustee** cura la scelta delle soluzioni fiscalmente più efficienti.
- B. In nessun caso i **Beneficiarii Finali** o altri interessati possono contestare le determinazioni assunte dal **Trustee** o il modo scelto per la loro attuazione.
- C. Gli effetti del **Trust** cessano, rispetto a ciascun bene, nel momento del suo trasferimento a uno o più fra i **Beneficiarii Finali**.

I N FEDE DI CIÒ, il **Disponente** e il **Trustee** hanno oggi sottoscritto questo Strumento, composto da diciassette pagine, nel luogo e nella data indicati nel Protocollo. *Fatto del* *effroneta*

Il Disponibile

2011 21/11/11 5 Mon Mas
1/11/11 2011 2011

Il Trustee

C 2011 2011



Repertorio n. 86143

In Roma, nel mio studio, il giorno 1 (uno) marzo 2000 (due-mila).

Certifico io sottoscritto Dr. PIETRO MAZZA Notaio in Roma, con studio in Via Dalmazia n. 29, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che previa rinuncia dei firmatari tra loro di comune accordo e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, i signori:

, nato a _____ marzo 19 _____
residente a _____, Via _____,
Codice Fiscale _____,

, nata a _____ aprile 19 _____
residente a _____, Via _____,
Codice Fiscale _____,

, nata a _____ giugno 19 _____
residente a _____, Via _____,
Codice Fiscale _____,

, nato a _____ settembre
19 _____, residente a _____, Via _____,
Codice Fiscale _____,

, nato a _____ agosto 19 _____
residente a _____, Via _____,
Codice Fiscale _____,

VANZETTI COSTANZO, nato a Torino (TO) il 28 marzo 1969, domiciliato per la carica ove appresso, in qualita' di Amministratore della societa':

"SELLA TRUST LUX S.A.", con sede in Lussemburgo,

autorizzato con risoluzione circolare, come da art. 6 dello statuto della suddetta societa', in data 1 marzo 2000; della cui identita' personale, qualifica e poteri dell'ultimo, io Notaio sono certo, hanno firmato il suesteso atto in duplice originale, in calce ed a margine, alla mia presenza e vista.



Copia conforme al suo ~~originale~~ composta di n 10 fogli.

Firmato come per legge per uso di **PAI**

Dal mio studio: addi 22-03-00

